

 <small>Organismo Superiore di Verifica</small>	<b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 e s.m.i.</b>	Rev. 3
		20.11.2025

# **REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99**

<i><b>Rev.</b></i>	<i><b>Data</b></i>	<i><b>Descrizione della Modifica</b></i>	<i><b>Elaborato</b></i>	<i><b>Verificato</b></i>	<i><b>Approvato</b></i>
<b>00</b>	29.12.21	Prima emissione			
<b>01</b>	28.04.22	Aggiornato § 1, 4.2, intestazione			
<b>02</b>	21.03.25	Aggiornato § 6, 7.3			
<b>03</b>	20.11.25	Aggiornato § 6, 7.2			

 <p>Organismo Superiore di Verifica</p>	<b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 e s.m.i.</b>	Rev. 3
		20.11.2025

## Indice

<b>1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2 – RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>3</b>
<b>3 – DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>4 – MODALITA' OPERATIVE .....</b>	<b>4</b>
4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali .....	4
4.2 – Esecuzione delle verifiche.....	4
4.3 – Uso del verbale .....	7
<b>5 – IMPEGNI DI OSVE .....</b>	<b>7</b>
<b>6 – IMPEGNI DEL CLIENTE .....</b>	<b>8</b>
<b>7 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI .....</b>	<b>9</b>
7.1 – Premessa.....	9
7.2 – Reclami e ricorsi.....	10
7.3 – Contenziosi .....	12
<b>8 – CONDIZIONI CONTRATTUALI.....</b>	<b>12</b>
<b>9 – USO DEL LOGO ACCREDIA.....</b>	<b>12</b>

	<b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 e s.m.i.</b>	Rev. 3
		20.11.2025

## 1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di descrivere in dettaglio le fasi e le regole principali da seguire per l'esecuzione di:

- verifiche periodiche e straordinarie di ascensori, montacarichi in servizio privato e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato, in accordo agli articoli 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i.;

nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica tra Organismo Superiore di Verifica S.r.l. (di seguito denominato anche OSVE) ed il cliente.

Le verifiche di cui sopra sono dirette ad accertare che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza, che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e che si sia ottemperato alle non conformità e/o osservazioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

È espressamente esclusa dall'oggetto, qualunque forma di consulenza da parte di OSVE al cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta.

## 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR 162/99 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162) "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio", modificato dal DPR 214/10 (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214) "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";
- Regolamento Accredia RG-01, RG-01-04, RG-09;
- norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
- DPR 08/2015 (Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8) Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.

	<b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 e s.m.i.</b>	Rev. 3
		20.11.2025

- DPR 23/2017 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori

Inoltre, il presente Regolamento è altresì conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 “Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”.

### 3 – DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da OSVE nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo ai documenti menzionati al § 2, e al seguente documento normativo nella revisione corrente:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali”

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

**Non Conformità:** condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati dalla Normativa di riferimento.

**Osservazione:** indicazione al cliente dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'impianto.

**Ispezione:** attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva.

**Verbale di Verifica:** documento di sintesi dell'attività di ispezione.

### 4 – MODALITA' OPERATIVE

#### 4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali

Il cliente contatta OSVE per l'accesso ai servizi di ispezione. Telefonicamente, la segreteria raccoglie i dati fiscali e tecnici per la predisposizione di un'offerta su “Mo.INC 162-Affidamento incarico ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i.”, applicando i costi previsti dal listino prezzi definito dalla direzione; l'offerta viene firmata dalla Direzione, che possiede le competenze tecniche, per avvenuto riesame. La Segreteria sottopone al cliente la sottoscrizione dell'offerta; alla ricezione da parte del cliente l'incarico viene riesaminato da RT/SRT.

#### 4.2 – Esecuzione delle verifiche

	<b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 e s.m.i.</b>	Rev. 3
		20.11.2025

OSVE individua l'ispettore per l'esecuzione della verifica e pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento o ad eventuali accordi con il Cliente, .

OSVE, in casi eccezionali, può effettuare le verifiche con un ritardo massimo di 30 giorni rispetto alla scadenza naturale, nel caso si superi tale scadenza sarà inviata opportuna comunicazione al cliente esplicitando le motivazioni che hanno generato il ritardo, siano esse imputabili ad OSVE o a cause esterne.

L'ispettore designato per la verifica o la Segreteria tecnica prende contatto con la ditta incaricata della manutenzione concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica; tale verifica verrà effettuata in un giorno lavorativo e in orario lavorativo di OSVE (9:00-18:00).

Per gli impianti acquisiti ma già scaduti OSVE provvede ad individuare immediatamente l'ispettore per l'effettuazione della verifica e a darne comunicazione al cliente cui spetterà però la definizione della data per l'effettuazione della visita.

Il Cliente può fare sempre obiezione, in forma scritta entro 3 giorni dalla comunicazione, sulla nomina dell'Ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

La ditta di manutenzione deve essere presente durante la verifica ed è l'unica autorizzata ad effettuare le manovre sull'impianto (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente).

La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- verifica componenti sicurezza (prova del loro funzionamento);
- accertamento stato di usura componenti di sicurezza;
- chiusura rilievi precedenti verbali;
- verifica dell'annotazione dell'esito delle prove effettuate dalla ditta di manutenzione.

Durante la verifica vengono ispezionati, oltre alle apparecchiature facenti parte dell'impianto, anche i diversi ambienti che li contengono, quali: locale macchinario, il vano di corsa, il locale rinvii (ove presente), nonché le vie di accesso a detti locali. L'attività di ispezione OSVE esclude l'esame della conformità dell'impianto alle norme/leggi al momento dell'installazione, in quanto di pertinenza dell'organismo di certificazione che ha rilasciato l'attestato di esame CE o che ne ha permesso la messa in servizio oppure dell'ente pubblico (ENPI, ISPESL, ecc) che ha effettuato il collaudo.

L'ispettore incaricato, durante il sopralluogo, riporta quanto rilevato su un verbale in minuta; terminata l'attività in campo l'ispettore provvede a redigere il verbale in formato digitale entro 3 gg., se l'esito positivo, o entro 1 giorno se l'esito è negativo, il verbale è firmato dal tecnico.

	<b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 e s.m.i.</b>	Rev. 3
		20.11.2025

Tutti i verbali rilasciati vengono riesaminati dal Responsabile Tecnico o dal suo Vice nel caso sia RT ad effettuare le verifiche, le tempistiche per l'effettuazione del riesame sono di 7 giorni, in caso di esito positivo, e di 2 giorni in caso di esito negativo.

Se a seguito di analisi interna, RT/Vice RT dovessero ritenere opportuno apportare delle modifiche all'esito, OSVE ne darà comunicazione formale all'ispettore che provvederà ad emettere un nuovo verbale che annulla e sostituisce il precedente.

Nel caso di verbali con esito negativo OSVE provvederà ad inviare entro 3 giorni la comunicazione di esito negativo al Comune di competenza.

Copia del verbale, già riesaminato, verrà inviata al Cliente entro 10 giorni, se l'esito è positivo o entro 3 giorni se l'esito è negativo, dalla data della verifica a mezzo mail, posta ordinaria o consegnato brevi manu unitamente alla fattura

Nel caso ci si renda conto di un errore sul verbale già riesaminato ed inviato al cliente possono verificarsi le seguenti azioni:

- se si tratta di un errore umano ragionevolmente prevedibile (es. check errato) che non inficia l'esito del verbale, l'organismo non invia un nuovo verbale al cliente;
- se si tratta di un errore sostanziale (es. verifica di un componente non effettuata me che doveva essere effettuata) l'organismo invia un nuovo verbale al cliente che annulla e sostituisce quello in suo possesso motivando l'emissione del nuovo documento.

Il Verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell'impianto, a cura del Cliente.

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica
- incidente (anche non seguito da infortunio)
- modifiche costruttive dell'impianto
- richiesta motivata da parte del Cliente
- richiesta tardiva di attivazione impianto (oltre 60 gg. previsti dalla normativa vigente)

Nel caso in cui in fase di periodica l'ispettore dovesse rendersi conto che è stato modificato/sostituito un componente di sicurezza registrerà una verifica straordinaria effettuando comunque tutte le prove previste per l'effettuazione della periodica.

In caso di assenza della documentazione tecnica del componente sostituito e/o di impossibilità di eseguire le prova non sarà effettuata la verifica straordinaria e verrà emesso un verbale con esito negativo contestuale alla verifica periodica.

Se l'effettuazione di una verifica straordinaria avviene con anticipo rispetto alla scadenza della periodica, durante la stessa vengono effettuate tutte le prove previste per la periodica e la periodicità parte dall'effettuazione della straordinaria stessa.

	<b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 e s.m.i.</b>	Rev. 3
		20.11.2025

Le verifiche straordinarie vengono effettuate rispettando le norme tecniche della famiglia UNI 10411.

Le gestione ed effettuazione delle verifiche straordinarie, modalità di riesame e comunicazione ai clienti, avvengono secondo le stesse modalità descritte per le visite periodiche.

#### **4.3 – Uso del verbale**

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato;.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, OSVE intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da OSVE, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.

### **5 – IMPEGNI DI OSVE**

- OSVE si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;
- OSVE si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
  - indipendenza (OSVE garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati);
  - imparzialità (OSVE garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale);
  - riservatezza (tutto il personale OSVE, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente – OSVE fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso OSVE ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie o di requisiti di legge);
- OSVE si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'accreditamento di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'ente di accreditamento (Accredia); OSVE non è in alcun modo

	<b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 e s.m.i.</b>	Rev. 3
		20.11.2025

responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'accreditamento; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con OSVE, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;

- nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, OSVE si configura come organismo di ispezione di tipo "A"; infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a prodotti/servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione;
- OSVE garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;
- OSVE si impegna ad eseguire la verifica periodica e straordinaria dell'impianto secondo le modalità indicate nel § 4.2, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
- OSVE garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).

## 6 – IMPEGNI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:

- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di controllo/di accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da OSVE, e accettare altresì, ispettori OSVE in affiancamento/addestramento e ispettori OSVE in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);
- garantire la presenza del manutentore per l'effettuazione delle manovre sull'impianto;
- fornire tutte le informazioni/documenti che OSVE potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della verifica;
- comunicare tempestivamente a OSVE qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'impianto;
- garantire al personale OSVE (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;



	<b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 e s.m.i.</b>	Rev. 3
		20.11.2025

- consentire al personale ispettivo OSVE l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica
- mettere a disposizione del personale ispettivo OSVE, all'atto della verifica, la seguente documentazione tecnica:
  - il libretto dell'impianto, per impianti ante CE, o fascicolo tecnico, per impianti CE, aggiornati con tutte le eventuali modifiche apportate nel tempo all'impianto stesso;
  - manuali d'uso e manutenzione, dichiarazioni conformità dell'impianto e comunicazioni inviate al Comune ai sensi del DPR 162/99 e s.m.i.;
  - i verbali dell'ultima verifica periodica e di eventuali verifiche straordinarie eseguite sull'impianto;
  - i rapporti tecnici della ditta di manutenzione dell'impianto oggetto di ispezione;
  - ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica costruttiva dell'impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate, in caso contrario sarà emesso un verbale con esito negativo.
- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a OSVE le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale OSVE, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con OSVE ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- risolvere le osservazioni e/o non conformità emerse nel corso delle verifiche;
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, OSVE ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

## 7 – RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

### 7.1 – Premessa

Si premettono le seguenti definizioni:

- **Reclamo**: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;
- **Ricorso**: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni

	<b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 e s.m.i.</b>	Rev. 3
		20.11.2025

assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;

- **Contenzioso**: adito, da parte di Soggetti avente causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo.

## 7.2 – Reclami e ricorsi

OSVE prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta.

Reclami anonimi non vengono presi in considerazione da OSVE.

Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, OSVE informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso di reclamo fondato, si procede come segue:

- ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di OSVE vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;
- ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" ispezionato si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di OSVE si procede come in a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di OSVE ma a fattori diversi, l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente le considerazioni effettuate in occasione del riesame della pratica.
- Se il reclamo riguarda aspetti legati all'imparzialità dell'organismo lo stesso è posto all'attenzione della Direzione che valuta le azioni da intraprendere al fine di eliminare la

	<b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 e s.m.i.</b>	Rev. 3
		20.11.2025

minaccia.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione del Responsabile Qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, OSVE fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, OSVE, dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, massimo entro 30 giorni dalla presa in carico del reclamo, valuta con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

OSVE conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente punto, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Responsabile Tecnico della Divisione interessata purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità.

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico della Divisione Operativa interessata e dalla Direzione. In ogni caso, le indagini e le decisioni sui ricorsi non danno luogo ad alcuna azione discriminatorio da parte di OSVE nei confronti del ricorrente.

Su richiesta, scritta, da parte del ricorrente, OSVE fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, OSVE provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

	<b>REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 162/99 e s.m.i.</b>	Rev. 3
		20.11.2025

### **7.3 – Contenziosi**

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva svolta è competente, esclusivamente, il Foro di Trani.

## **8 – CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti.

In caso di revisione del presente documento e/o di eventuali modifiche a requisiti applicabili ai clienti sarà cura di OSVE informare gli stessi, anche quelli già contrattualizzati, a mezzo mail, raccomandata A/R o consegnare il Regolamento a mano; la revisione aggiornata del presente documento è scaricabile comunque dal sito dell'organismo

## **9 – USO DEL LOGO ACCREDIA**

Al cliente è inibito l'utilizzo sia del logo di OSVE che del logo Accredia.